

N. [REDACTED]/2014 REG.PROV.CAU.

N. [REDACTED]/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale [REDACTED] del 2014, proposto da:

[REDACTED], rappresentati e difesi dagli avv. Michele Bonetti, Santi Delia, con domicilio eletto presso Studio Legale Bonetti & Partners in Roma, via San Tommaso D'Aquino, 47;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Universita' degli Studi di Firenze, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; Cineca;

nei confronti di

Cristiana Falla, Claudia Sinatra;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della graduatoria unica del concorso per l'ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria per l'a.a. 2013/2014 - risarcimento danni.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Universita' degli Studi di Firenze;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2014 il dott. Giuseppe Chine' e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che, ad una delibazione sommaria propria della presente fase cautelare e tenuto conto delle allegazioni e difese delle parti costituite, non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda cautelare;

Rilevato, in particolare, che dalla documentazione versata in atti non emerge la prova della effettiva violazione del principio dell'anonimato (cfr. ord. Cons. Stato, sez. VI, n. 1268 del 26 marzo 2014);

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) respinge l'istanza cautelare.

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese della fase cautelare che liquida in 2.000 euro.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2014 con l'intervento dei magistrati:

Pierina Biancofiore, Presidente FF

Giuseppe Chine', Consigliere, Estensore

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/04/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)